Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 187 dell'11 agosto 1994 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 11 agosto 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 116

MINISTERO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1994, n. **495**.

Regolamento concernente disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini e i responsabili dei procedimenti.

SOMMARIO

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1994, n. **495.** — *Regolamento concernente disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini e i responsabili dei procedimenti.* *Pag.* 5

TABELLA *A* - Procedimenti di competenza del Ministro per i beni culturali e ambientali:

QUADRO I: Ufficio Centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici » 10

QUADRO II: Ufficio Centrale per i beni archivistici . . . . » 24

QUADRO III: Ufficio Centrale per i beni librari e gli Istituti Centrali » 33

QUADRO IV: Direzione Generale per gli affari generali amministrativi e del personale . . » 39

TABELLA *B* - Attività endoprocedimentale del Ministero per i beni culturali e ambientali in procedimenti di competenza di altre amministrazioni:

QUADRO I: Ufficio Centrale per i beni archivistici » 50

QUADRO II: Direzione Generale per gli affari generali amministrativi e del personale » 51

Note . . . . » 53

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 13 giugno 1994, n. **495**.

Regolamento concernente disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini e i responsabili dei procedimenti.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti gli articoli 2, comma 2, e 4, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che demandano ad un apposito regolamento la determinazione da parte delle pubbliche amministrazioni del termine entro cui deve concludersi ciascun tipo di procedimento e del responsabile per ciascun tipo di procedimento;

Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 31 marzo 1994;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 1107 del 10 maggio 1994;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi che si concludono con un provvedimento espresso di competenza del Ministero per i beni culturali e ambientali. Il regolamento si applica sia ai procedimenti che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte, sia ai procedimenti promossi d'ufficio, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. I procedimenti di competenza dell'amministrazione per i beni culturali e ambientali devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nella tabella *a)* allegata, che costituisce parte integrante del presente regolamento e che contiene, altresì, l'indicazione dell'organo o ufficio competente e della fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle allegate tabelle, lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di trenta giorni di cui all'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Nella tabella *b* allegata al presente regolamento sono indicati i termini entro cui l'amministrazione per i beni culturali e ambientali espleta la prescritta attività endoprocedimentale e manifesta il proprio intento, comunque denominato, nei procedimenti di competenza di altre amministrazioni.

Art. 2.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio

1. Per i procedimenti d'ufficio, il termine iniziale decorre dalla data in cui l'amministrazione ha formale e documentata notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.

2. Quando l'atto propulsivo promani da un organo o un ufficio di altra amministrazione, il termine decorre dalla ricezione dell'atto stesso da parte del competente ufficio del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Art. 3.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte

1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza.

2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall'amministrazione, ove determinati e portati a idonea conoscenza degli amministrati, e deve essere corredata dalla prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento.

3. All'atto della presentazione della domanda è rilasciata all'interessato una ricevuta, contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all'art. 8, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Le dette indicazioni sono cumunque fornite all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'art. 7 della citata legge n. 241 e all'art. 4 del presente regolamento. Per le domande o istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso.

4. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'istante entro sessanta giorni, indicando le cause della irregolarità e della incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

5. Restano salvi la facoltà di autocertificazione e il dovere di procedere agli accertamenti di ufficio previsti rispettivamente dagli articoli 2 e 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonché il disposto di cui all'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 4.

Comunicazione dell'inizio del procedimento

1. Salvo che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento dà comunicazione dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge o regolamento nonché ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, cui dal provvedimento possa derivare un pregiudizio.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono resi edotti dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, contenente, ove già non rese note ai sensi dell'art. 3, comma 3, le indicazioni di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora, per il numero degli aventi titolo, la comunicazione personale risulti, per tutti o per taluni di essi, impossibile o particolarmente gravosa nonché nei casi in cui vi siano particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento procede ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante forme di pubblicità da attuarsi con l'affissione e la pubblicazione di apposito atto, indicante le ragioni che giustificano la deroga, rispettivamente nell'albo dell'amministrazione e nel Bollettino ufficiale del Ministero.

3. L'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione può essere fatta valere, anche nel corso del procedimento, solo dai soggetti che abbiano titolo alla comunicazione medesima, mediante segnalazione scritta al dirigente preposto all'unità organizzativa competente, il quale è tenuto a fornire gli opportuni chiarimenti o ad adottare le misure necessarie, anche ai fini dei termini posti per l'intervento del privato nel procedimento, nel termine di dieci giorni.

4. Resta fermo quanto stabilito dal precedente art. 3 in ordine alla decorrenza del termine iniziale del procedimento.

Art. 5.

Partecipazione al procedimento

1. Presso ciascuna sede dell'amministrazione sono rese note, tramite affissione in appositi albi o con altre forme di pubblicità determinate dall'amministrazione medesima, le modalità per prendere visione degli atti ai sensi dell'art. 10, lettera *a)*, della legge n. 241 del 1990.

2. Ai sensi dell'art. 10, lettera *b)*, della legge 241 del 1990, i soggetti che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie scritte e documenti entro un termine pari ai due terzi di quello fissato per la durata del procedimento, sempre che il procedimento stesso non sia già concluso. La presentazione di memorie e documenti oltre il detto termine non può comunque determinare lo spostamento del termine finale.

3. L'atto d'intervento dei soggetti di cui al comma precedente contiene tutti gli elementi utili per la individuazione del procedimento al quale è riferito l'intervento, i motivi, le generalità e il domicilio dell'interveniente.

Art. 6.

Termine finale del procedimento

1. I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento, ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.

2. Ove nel corso del procedimento talune fasi, al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, siano di competenza di amministrazioni diverse dall'amministrazione per i beni culturali e ambientali il termine finale del procedimento deve intendersi comprensivo dei periodi di tempo necessari per l'espletamento delle fasi stesse.

A tale fine le amministrazioni interessate verificano d'intesa, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la congruità, per eccesso o per difetto, dei tempi previsti, nell'ambito del termine finale, per il compimento delle fasi medesime. Ove dalla verifica risulti la congruità del termine finale, il Ministero per i beni culturali e ambientali provvede, nella prescritta forma regolamentare, alla variazione del termine, a meno che lo stesso non sia fissato dalla legge.

3. I termini di cui ai commi 1 e 2 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera l'amministrazione dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine.

4. Nei casi in cui il controllo sugli atti dell'amministrazione procedente abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase d'integrazione dell'efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto a controllo il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.

5. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.

6. Quando la legge preveda che la domanda dell'interessato si intenda respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso costituisce altresì il termine entro il quale l'amministrazione deve adottare la propria determinazione. Quando la legge stabilisca nuovi casi o nuovi termini di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini contenuti nelle tabelle allegate si intendono integrati o modificati in conformità.

Art. 7.

Acquisizione obbligatoria di pareri
e di valutazioni tecniche di organi o enti appositi

1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo e il parere non intervenga entro il termine stabilito da legge o regolamento o entro i termini

previsti in via suppletiva dall'art. 16, commi 1 e 4, della legge n. 241 del 1990, l'amministrazione richiedente può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Il responsabile del procedimento, ove ritenga di non avvalersi di tale facoltà, partecipa agli interessati la determinazione di attendere il parere per un ulteriore periodo di tempo, che non viene computato ai fini del termine finale del procedimento, ma che non può comunque essere superiore ad altri centottanta giorni.

2. Ove per disposizione di legge o regolamento l'adozione di un provvedimento debba essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni tecniche di organi o enti appositi e questi non provvedano e non rappresentino esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui all'art. 17, commi 1 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche agli organismi di cui al primo comma del suindicato art. 17 e partecipa agli interessati l'intervenuta richiesta. In tali casi, per il periodo di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, il tempo occorrente per l'acquisizione delle valutazioni tecniche non viene computato ai fini del termine finale del procedimento. Entro il predetto termine annuale, il Ministro per i beni culturali e ambientali individua, in via generale, d'intesa con gli organi, amministrazioni, o enti interessati, gli altri soggetti pubblici, che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti rispetto agli organi ordinari, ai quali sia possibile richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche, stabilendo i termini entro i quali le stesse devono essere rese; provvede altresì, ove occorra, ad apportare, con la prescritta forma regolamentare, le conseguenti modifiche ai termini finali stabiliti nelle tabelle allegate al presente regolamento. Fino a quando il Ministero non avrà provveduto, in via generale, nei modi suindicati, il responsabile del procedimento provvederà di volta in volta ad individuare gli organi o i soggetti ai quali richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche.

Art. 8.

Parere facoltativo del Consiglio di Stato

1. Quando l'amministrazione, fuori dei casi di parere obbligatorio, ritenga di dover promuovere la richiesta di parere in via facoltativa al Consiglio di Stato, il responsabile del procedimento partecipa la determinazione ministeriale agli interessati, indicandone concisamente le ragioni. In tal caso, il periodo di tempo, occorrente per l'acquisizione del parere, dalla richiesta alla sua ricezione, non e computato nel termine finale del procedimento, ove il parere medesimo sia reso nei termini di cui all'art. 16, commi 1 e 4, della legge n. 241 del 1990.

2. L'acquisizione in via facoltativa di pareri e di valutazioni tecniche di organi, amministrazioni o enti, al di fuori del caso di cui al precedente comma, ha luogo con l'osservanza del termine finale del procedimento.

Art. 9.

Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento è il dirigente preposto all'unità organizzativa assegnataria del procedimento.

2. Il responsabile dell'unità organizzativa può affidare, con atto formale, ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento.

3. Il nominativo del responsabile del procedimento e l'unità organizzativa sono comunicati ai soggetti di cui all'art. 7 della legge n. 241 del 1990 nelle forme previste dagli articoli 3 e 4 del presente regolamento.

4. Il responsabile del procedimento svolge le funzioni indicate all'art. 6 della legge n. 241 del 1990 nonché quelle risultanti dalle disposizioni organizzative e di servizio, ivi comprese quelle concernenti l'applicazione della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 10.

Integrazioni e modificazioni del presente regolamento

1. I termini e i responsabili dei procedimenti amministrativi individuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento saranno disciplinati con apposito regolamento integrativo.

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni tre anni, il Ministro per i beni culturali e ambientali verifica lo stato di attuazione della normativa emanata e apporta, nelle prescritte forme, le modificazioni ritenute necessarie.

Art. 11.

Pubblicità aggiuntiva

1. Il presente regolamento, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e ulteriori forme di pubblicità possono essere stabilite dal Ministro per i beni culturali e ambientali. Le stesse forme e modalità sono utilizzate per le successive modifiche e integrazioni.

2. Gli uffici tengono a disposizione di chiunque vi abbia interesse appositi elenchi recanti la indicazione delle unità organizzative responsabili dell'istruttoria e del procedimento nonché del provvedimento finale, in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 13 giugno 1994

Il Ministro: FISICHELLA

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1994
Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 269

TABELLA *A*

Procedimenti di competenza del Ministro per i beni culturali e ambientali

QUADRO I: Ufficio Centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici

QUADRO II: Ufficio Centrale per i beni archivistici

QUADRO III: Ufficio Centrale per i beni librari e gli Istituti Centrali

QUADRO IV: Direzione Generale per gli affari generali amministrativi e del personale

QUADRO I

Ufficio Centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici

UFFICIO CENTRALE PER I BENI AMBIENTALI, ARCHITETTONICI, ARCHEOLOGICI, ARTISTICI E STORICI				
N.	PROCEDIMENTO	NORMATIVA	UNITÀ ORGANIZZATIVA	TERMINE
1	Integrazione elenchi bellezze naturali	art. 82, 2° co. lett. a) D.P.R. 24/7/77, n. 616	Div. II	gg. 210
2	Autorizzazione esecuzione lavori su immobili vincolati	Combinato disposto artt. 7 L. 29/6/1939, n. 1497 e 82, 9° co. D.P.R.24/7/77, n.616 come integrato dall'art. 1 D.L. 26/7/1985 n. 312 conv. in L. 8/8/1985, n. 431	"	gg. 60
3	Autorizzazione esecuzione lavori da parte di amministrazioni statali	Combinato disposto artt. 7 L. 29/6/1939, n. 1497 e 82, 11° co. D.P.R. 24/7/77, n. 616 come integrato dall'art. 1 D.L. 27/6/1985, n. 312 conv. in L. 8/8/1985, n.431	"	gg. 60
4	Annullamento autorizzazioni paesistiche	art. 82, 9° co. D.P.R.24/7/77, n. 616 come integrato dall'art. 1 D.L. 27/6/1985 n. 312 conv. in L. 8/8/1985, n. 431	"	gg. 60
5	Parere su rilascio concessione edilizia in sanatoria	Combinato disposto artt. 32, L.28/2/1985, n. 47 e 1, 1° co. D.L. 12/1/1988, n. 2 conv. in L. 13/3/1988, n. 68		
6	Annullamento pareri favorevoli rilascio concessione edilizia in sanatoria	Combinato disposto artt. 82, 9° co. D.P.R 24/7/77 , n. 616 come integrato dall'art. 1 D.L. 27/6/1985, n. 312 conv. in L. 8/8/1985, n. 431 e 1, 1° co. D.L. 12/1/1988, n. 2 conv. in L. 13/3/1988, n. 68	"	gg. 60

UFFICIO CENTRALE PER I BENI AMBIENTALI, ARCHITETTONICI, ARCHEOLOGICI, ARTISTICI E STORICI

N.	PROCEDIMENTO	NORMATIVA	UNITÀ ORGANIZZATIVA	TERMINE
7	Approvazione progetti opere pubbliche	D.P.C.M. n.1.1:2/3763/6 del 20/4/82	Div. II	gg. 210
8	Approvazione mutamento toponimi	art. 1, R.D.L. 10/5/1923, n. 1158 conv in L. 17/4/1925, n. 473 e L. 23/6/1927,n. 1188	"	gg. 210
9	Autorizzazione esecuzione favori finalizzati superamento o eliminazione barriere architettoniche	art. 4, 3° co. L. 9/1/1982, n. 13	"	gg. 120
10	Individuazione aree ai fini divieto o limitazione esercizio del commercio	art. 3, 13° co. L. 28/3/1991, n. 112	"	gg. 120
11	Valutazione impatto ambientale	art. 6 L. 8/7/1986, n. 349	"	gg. 90
12	Autorizzazione esercizio del commercio in aree individuate ex L. 112/91	art. 3, 13° co. L. 28/3/1991, n. 112	Sopr. Beni Ambientali.	gg. 90
13	Dichiarazione interesse particolarmente importante di beni immobili	art. 3 L. 1/6/1939, n. 1089	Div. III	gg. 210
14	Autorizzazione demolizione, rimozione, modificazione, restauro di beni immobili	artt. 11 e 12 L. 1/6/1939, n. 1089	"	gg. 210
15	Provvedimenti per la conservazione di beni immobili	artt. 14 e 15 L. 1/6/1939, n. 1089	"	gg. 180

UFFICIO CENTRALE PER I BENI AMBIENTALI, ARCHITETTONICI, ARCHEOLOGICI, ARTISTICI E STORICI

N.	PROCEDIMENTO	NORMATIVA	UNITÀ ORGANIZZATIVA	TERMINE
16	Imposizione misure per la conservazione di beni immobili	art. 16 L. 1/6/1939 n. 1089	Div. III	gg. 180
17	Imposizione prescrizioni a garanzia della integrità, prospettiva, condizioni di ambiente e di decoro di beni immobili	art. 21 L. 1/6/1939 n. 1089	"	gg. 240
18	Autorizzazione alienazione o permuta beni immobili di enti o istituti pubblici	artt. 24 e 25 L. 1/6/1939 n. 1089	"	gg. 330
19	Autorizzazione alienazione beni immobili di enti o istituti legalmente riconosciuti	artt. 26 e 27 L. 1/6/1939 n. 1089	"	gg. 330
20	Acquisto di immobili di proprietà privata oggetto di alienazione a titolo oneroso	art. 31 L. 1/6/1939 n. 1089	"	mesi 2
21	Ordine ai proprietari di beni immobili di ammetterli a visita per gli scopi culturali	art. 53 L. 1/6/1939 n. 1089	"	gg. 120
22	Autorizzazione espropriazione beni immobili a favore di provincie, comuni, enti e istituti legalmente riconosciuti	artt. 54 e 57 L. 1/6/1939 n. 1089	"	gg. 210
23	Ordine di riduzione in pristino di beni immobili oggetto di interventi lesivi	art. 59, 2° co. L. 1/6/1939 n. 1089	"	gg. 270

UFFICIO CENTRALE PER I BENI AMBIENTALI, ARCHITETTONICI, ARCHEOLOGICI, ARTISTICI E STORICI

N.	PROCEDIMENTO	NORMATIVA	UNITÀ ORGANIZZATIVA	TERMINE
24	Ordine pagamento indennità per danni a beni immobili	art. 59, 3° co. L. 1/6/1939 n. 1089	Div. III	gg. 220
25	Dichiarazione valore storico degli studi d'artista	art. 4-bis D.L. 9/12/1986, n. 832 conv. in L. 6/2/1987, n. 15	"	gg. 210
26	Individuazione aree ai fini divieto o limitazione esercizio del commercio	art. 3, 13° co. L. 28/3/1991, n. 112	"	gg. 210
27	Ammissione al pagamento delle imposte mediante cessione di beni immobili	artt. 42-bis D.P.R. 26/10/1972, n. 637 e 28-bis D.P.R. 29/9/1973, n. 602 aggiunti dagli artt. 6 e 7 L. 2/8/1982, n. 512	"	mesi 6
28	Dichiarazione di importante carattere artistico	artt. 20 L. 22/4/1941,n. 633 e 15 R.D. 18/5/1942, n. 1369	"	gg. 150
29	Parere su rilascio concessione edilizia in sanatoria	art. 32 L. 28/2/1985, n. 47	"	gg; 180
30	Approvazione preventiva progetti di opere relative a beni immobili	art. 18 L. 1/6/1939, n. 1089	Sopr. Beni Architett.	gg. 120
31	Divieto, collocazione manifesti, cartelli iscrizioni etc.	art. 22 L. 1/6/1939, n. 1089	"	gg. 60
32	Autorizzazione esercizio del commercio nelle aree individuate ex L.112/92	art. 3, 13° co. L. 28/3/1991, n. 112	"	gg. 90

UFFICIO CENTRALE PER I BENI AMBIENTALI, ARCHITETTONICI, ARCHEOLOGICI, ARTISTICI E STORICI

N.	PROCEDIMENTO	NORMATIVA	UNITÀ ORGANIZZATIVA	TERMINE
33	Ammissione copia dipinti, sculture etc. in complessi monumentali	art. 14 R.D. 30/1/1913, n. 363	Sopr. Beni Architet.	gg. 30
34	Concessione in uso beni dello Stato in consegna al Ministero	artt. 3 e 5 L. 30/3/1965, n. 340; artt.3 e 7 D.P.R. 2/9/1971, n. 1249; art. 4, co. 5-ter D.L. 14/11/1992, n. 433 conv. in L. 14/1/1983, n. 4; artt. 17-20 D.M. 31/1/ 1994, n. 171	"	gg. 30
35	Certificazione necessità delle spese per interventi conservativi su immobili	artt. 6, 2° co. D.P.R. 29/9/1973, n. 598 e 10, 2° co. D.P.R. 29/9/1973, n. 597 come modificati dall'art. 3 L. 2/8/1982 n. 512	"	gg. 150
36	Certificazione esistenza caratteristiche ex L. 1089/39 ai fini della riduzione di imposta	art. 18 D.P.R. 26/10/1972, n. 637 come modificato dall'art. 4 L. 2/8/1982, n. 512	"	gg. 150
37	Attestazione esistenza caratteristiche ex L. 1089/39 per i beni immobili vincolati ai fini dell'esclusione dall'attivo ereditario	art. 11 D.P.R. 20/10/1972, n. 637 come modificato dall'art. 4 L. 2/8/1982, n. 512	"	gg. 150
38	Dichiarazione interesse particolarmente importante di beni archeologici	art. 3 L. 1/6/1939, n. 1089	Div. IV	gg. 120
39	Dichiarazione eccezionale interesse archeologico	art. 5, 1° comma L. 1/6/1939 n,1089	"	gg. 210

UFFICIO CENTRALE PER I BENI AMBIENTALI, ARCHITETTONICI, ARCHEOLOGICI, ARTISTICI E STORICI

N.	PROCEDIMENTO	NORMATIVA	UNITÀ ORGANIZZATIVA	TERMINE
40	Autorizzazione smembramento collezioni o serie di oggetti	art. 5, 2° co. L. 1/6/1939 n. 1089	Div. IV	gg. 180
41	Autorizzazione demolizione, rimozione, modificazione, restauro di beni archeologici	artt. 11 e 12 L. 1/6/1939, n. 1089	"	gg. 150
42	Autorizzazione distacco affreschi, stemmi, graffiti, iscrizioni, etc.	art. 13 L. 1/6/1939, n. 1089	"	gg. 120
43	Provvedimenti per la conservazione di beni archeologici	artt. 14 e 15 L. 1/6/1939, n. 1089	"	gg. 180
44	Imposizioné misure per la conservazione di beni archeologici	art. 16 L. 1/6/1939 n. 1089	"	gg. 180
45	Imposizione prescrizioni a garanzia dell'integrità, prospettiva, condizioni di ambiente e decoro di beni archeologici	art. 21 L. 1/6/1939, n. 1089	"	gg. 150
46	Autorizzazione alienazione o permuta beni archeologici dello Stato o di enti e istituti pubblici	artt. 24 e 25 L. 1/6/1939 n. 1089	"	gg. 300
47	Autorizzazione alienazione beni archeologici di enti o istituti legalmente riconosciuti	artt. 26 e 27 L. 1/6/1939, n. 1089	"	gg. 300

UFFICIO CENTRALE PER I BENI AMBIENTALI, ARCHITETTONICI, ARCHEOLOGICI, ARTISTICI E STORICI

N.	PROCEDIMENTO	NORMATIVA	UNITÀ ORGANIZZATIVA	TERMINE
48	Acquisto beni archeologici di proprietà privata, oggetto di alienazione a titolo oneroso	art. 31 L. 1/6/1939, n. 1089	Div. IV	mesi 2
49	Acquisto beni archeologici all'esportazione	art. 39 L. 1/6/1939, n. 1089	"	gg. 90
50	Proroga licenza esportazione temporanea	art. 40, 2° co. L. 1/6/1939 n. 1089	"	gg. 90
51	Restituzione importo tassa esportazione	art. 40, 3° co. L. 1/6/1939 n. 1089	"	gg. 240
52	Concessione esportazione temporanea in franchigia di beni archeologici	art. 41, 1° co. L. 1/6/1939 n. 1089	"	gg. 90
53	Proroga termini riesportazione	art. 42, 2° co. L. 1/6/1939, n.1089	"	gg. 90
54	Occupazione temporanea di immobili per ricerche archeologiche	art. 43, 2° co. L. 1/6/1939, n.1089	"	gg. 90
55	Corresponsione indennizzo per danni a immobile occupato per ricerche archeologiche	art. 43, 3° co. L. 1/6/1939, n. 1089	"	gg. 240
56	Concessione premio al proprietario di immobile occupato per ricerche archeologiche	artt. 44, 2° co. e 46, 2° co. L. 1/6/1939 n. 1089	"	gg. 240
57	Concessione per l'esecuzione di ricerche archeologiche su immobili dello Stato o di terzi	art. 45, 2° co. L. 1/6/1939, n.1089	"	gg. 120

UFFICIO CENTRALE PER I BENI AMBIENTALI, ARCHITETTONICI, ARCHEOLOGICI, ARTISTICI E STORICI

N.	PROCEDIMENTO	NORMATIVA	UNITÀ ORGANIZZATIVA	TERMINE
58	Autorizzazione occupazione immobili per ricerche archeologiche	art. 45, 1° co. L. 1/6/1939, n. 1089	Div. IV	gg. 90
59	Corresponsione premio al concessionario di scavi archeologici	art. 46, 3° co. L. 1/6/1939, n.1089	"	gg. 240
60	Autorizzazione esecuzione ricerche arche logiche su immobile proprio	art. 47 L. 1/6/1939, n. 1089	"	gg. 120
61	Corresponsione premio al proprietario di immobile autorizzato a svolgere ricerche archeologiche	art. 47, 4° co. L. 1/6/1939, n.1089	"	gg. 240
62	Corresponsione rimborso spese custodia be ni archeologici	art. 48, 4° co. L. 1/6/1939, n.1089	"	gg. 240
63	Corresponsione premio allo scopritore for tuito di beni archeologici	art. 49, 2° co. L. 1/6/1939, n.1089	"	gg. 240
64	Autorizzazione esecuzione calchi da beni archeologici	art. 51 L. 1/6/1939, n. 1089	"	gg. 210
65	Ordine ai proprietari di beni archeologici di ammetterli a visita per scopi culturali	art. 53 L. 1/6/1939, n. 1089	"	gg. 60
66	Autorizzazione espropriazione beni arche logici a favore province, comuni, enti c istituti legalmentè riconosciuti	artt. 54 e 57 L. 1/6/1939, n. 1089	"	gg. 210

UFFICIO CENTRALE PER I BENI AMBIENTALI, ARCHITETTONICI, ARCHEOLOGICI, ARTISTICI E STORICI

N.	PROCEDIMENTO	NORMATIVA	UNITÀ ORGANIZZATIVA	TERMINE
67	Ordine di riduzione in pristino di beni archeologici oggetto di interventi lesivi	art. 59, 2° co. L. 1/6/1939, n. 1089	Div. IV	gg. 150
68	Ordine pagamento indennità per danni a beni archeologici	art. 59, 3° co. L. 1/6/1939, n.1089	"	gg. 120
69	Dichiarazione di importante carattere artistico	artt. 20 L. 22/4/1941, n. 633 e 15 R.D. 18/5/1942, n. 1369	"	gg. 150
70	Autorizzazione opere nel territorio di Paestum	art. 3 L. 5/3/1957, n. 220	"	gg. 210
71	Individuazione aree ai fini divieto o limitazione esercizio del commercio	art. 3, 13° co. L. 28/3/1991, n. 112	"	gg. 120
72	Ammissione al pagamento delle imposte mediante cessione di beni archeologici	Artt. 42-bis D.P.R. 26/10/1972, n. 637 e 28-bis D.P.R. 29/9/1973, n. 602 aggiunti dagli artt. 6 e 7 L. 2/8/1982, n. 512	"	mesi 6
73	Parere su rilascio concessione edilizia in sanatoria	art. 32 L. 28/2/1985, n. 47	"	gg. 180
74	Approvazione progetti di opere da eseguirsi su beni archeologici	art. 18 L. 1/6/1939, n. 1089	Sopr. Arch.	gg. 120
75	Divieto di collocazione manifesti, cartelli, iscrizioni, etc.	art. 22 L. 1/6/1939, n. 1089	"	gg. 60

UFFICIO CENTRALE PER I BENI AMBIENTALI, ARCHITETTONICI, ARCHEOLOGICI, ARTISTICI E STORICI

N.	PROCEDIMENTO	NORMATIVA	UNITÀ ORGANIZZATIVA	TERMINE
76	Ammissione copia opere di musei e scavi archeologici	art. 14 R.D. 30/1/1913, n. 363	Sopr. Archeol	gg. 30
77	Concessione in uso beni dello Stato in consegna al Ministero	artt. 3 e 5 L. 30/3/1965, n. 340; artt. 3 e 7 D.P.R. 2/9/1971, n. 1249; art. 4, co. 5-ter D.L. 14/11/1992, n. 433 conv. in L. 14/1/1993 n. 4; artt. 17-20 D.M. 31/1/94, n. 171	"	gg. 30
78	Certificazione necessità delle spese per interventi conservativi su beni archeologici	artt. 6, 2° co. D.P.R. 29/9/1973, n. 598 e 10, 2° co. D.P.R. 29/9/1973, n. 597 come modificati dall'art. 3 L. 2/8/1982, n. 512	"	gg. 150
79	Certificazione esistenza caratteristiche ex L. 1089/39 ai fini riduzione di imposta	art. 18 D.P.R. 26/10/1972, n. 637 come modificato dall'art. 4 L. 2/8/1982, n. 512	"	gg. 150
80	Attestazione esistenza caratteristiche ex L. 1089/39 per beni archeologici vincolati ai fini dell'esclusione dall'attivo ereditario	art. 11 D.P.R. 26/10/1972, n. 637 come modificato dall'art. 4 L. 2/8/1982, n. 512	"	gg. 150
81	Autorizzazione esercizio del commercio in aree individuate ex L. 112/91	art. 3, 13° co. L. 28/3/1991, n. 112	"	gg. 90
82	Divieto esportazione beni archeologici	artt. 35 L.1/6/1939,n. 1089 e 114 R.D. 30/1/1913, n. 363	Uff. Esport.	gg. 90

UFFICIO CENTRALE PER I BENI AMBIENTALI, ARCHITETTONICI, ARCHEOLOGICI, ARTISTICI E STORICI

N.	PROCEDIMENTO	NORMATIVA	UNITÀ ORGANIZZATIVA	TERMINE
83	Licenza di esportazione di beni archeologici	art. 36 L. 1/6/1939, n. 1089	Uff. Esport.	gg. 10
84	Certificazione importazione temporanea di beni archeologici	art. 42 L. 1/6/1939, n. 1089	"	gg. 10
85	Dichiarazione interesse particolarmente importante di beni mobili	art. 3 L. 1/6/1939, n. 1089	Div. V	gg. 120
86	Dichiarazione eccezionale interesse artistico e storico	art. 5, 1° co. L. 1/6/1939, n. 1089	"	gg. 210
87	Autorizzazione smembramento collezioni o serie di oggetti	art. 5, 2° co. L. 1/6/1939, n. 1089	"	gg. 180
88	Autorizzazione demolizione, rimozione, modificazione, restauro beni mobili	artt. 11 e 12 L. 1/6/1939, n. 1089	"	gg. 210
89	Provvedimenti per la conservazione di beni mobili	artt. 14 e 15 L. 1/6/1939, n. 1089	"	gg. 180
90	Imposizione misure per la conservazione di beni mobili	art. 16 L. 1/6/1939, n. 1089	"	gg. 180
91	Autorizzazione distacco affreschi, stemmi, graffiti, iscrizioni, etc.	art. 13, L. 1/6/1939, n. 1089	"	gg. 210
92	Autorizzazione alienazione o permuta di beni mobili dello Stato o di enti e istituti pubblici	arrt. 24 e 25 L. 1/6/1939, n. 1089	"	gg. 300

UFFICIO CENTRALE PER I BENI AMBIENTALI, ARCHITETTONICI, ARCHEOLOGICI, ARTISTICI E STORICI

N°	PROCEDIMENTO	NORMATIVA	UNITÀ ORGANIZZATIVA	TERMINE
93	Autorizzazione alienazione beni mobili di enti o istituti legalmente riconosciuti	artt. 26 e 27 L. 1/6/1939, n. 1089	Div. V	gg. 300
94	Acquisto beni mobili di proprietà privata, oggetto di alienazione a titolo oneroso	art. 31 L. 1/6/1939 n. 1089	"	mesi 2
95	Acquisto beni mobili alla esportazione	art. 39 L. 1/6/1939, n. 1089	"	gg. 90
96	Proroga licenza esportazione temporanea	art. 40, 2° co. L. 1/6/1939, n. 1089	"	gg. 90
97	Restituzione importo tassa esportazione	art. 40, 3° co. L. 1/6/1939, n. 1089	"	gg. 240
98	Concessione esportazione temporanea in franchigia di beni mobili	art. 41, 1° co. L. 1/6/1939, n.1089	"	gg. 90
99	Proroga termini riesportazione	art. 42, 2° co. L. 1/6/1939, n. 1089	"	gg. 90
100	Autorizzazione-esecuzione calchi di beni mobili	art. 51 L. 1/6/1939, n. 1089	"	gg. 210
101	Ordine di riduzione in pristino di beni mobili oggetto di interventi lesivi	art. 59, 2° co. L. 1/6/1939, n. 1089	"	gg. 150
102	Ordine di pagamento indennità per danni a beni mobili	art. 59, 3° co. L. 1/6/1939, n. 1089	"	gg. 120
103	Ammissione al pagamento delle imposte mediante cessione di beni mobili	artt. 42-bis D.P.R. 26/10/1972, n. 637 e 28-bis D.P.R. 29/9/1973, n. 602 aggiunti dagli artt. 6 e 7 L. 2/8/1982, n. 512	"	mesi 6

UFFICIO CENTRALE PER I BENI AMBIENTALI, ARCHITETTONICI, ARCHEOLOGICI, ARTISTICI E STORICI

N.	PROCEDIMENTO	NORMATIVA	UNITÀ ORGANIZZATIVA	TERMINE
104	Nulla osta liquidazione importi per abbellimento edifici pubblici	art. 3 L. 29/7/1949, n. 717 come modificata dalla L. 3/3/1960, n. 237	Sopr. Beni Art. e Stor.	gg. 60
105	Approvazione progetti di opere da eseguirsi su beni mobili	art. 18 L. 1/6/1939, n. 1089	"	gg. 120
106	Ammissione copia dipinti, sculture etc. nei musei	art. 14 R.D. 30/1/1913, n. 363	"	gg. 30
107	Concessione in uso beni dello Stato in consegna al Ministero	artt. 3 e 5 L. 30/3/1965, n. 340; artt. 3 e 7 D.P.R. 2/9/1971, n. 1249; art. 4, co. 5-ter D.L. 14/11/1992, n. 433 conv. in L. 14/1/1993, n. 4; artt. 17-20 D.M. 31/1/1994, n. 171.	"	gg. 30
108	Certificazione necessità delle spese per interventi conservativi su beni immobili	artt. 6, 2° co. D.P.R. 29/9/1973, n. 598 e 10, 2° co. D.P.R. 29/9/1973, n. 597 come modificati dall'art. 3 L. 2/8/1982, n. 512	"	gg. 150
109	Attestazione esistenza caratteristiche ex L. 1089/39 per beni vincolati ai fini della esclusione dall'attivo ereditario	art. 11 D.P.R. 26/10/1972, n. 637 come modificato dall'art. 4 L. 2/8/1982, n. 512	Sopr. Beni Art. e Stor.	gg. 150
110	Divieto esportazione beni mobili	artt. 35 L. 1/6/1939, n. 1089 e 144 R.D. 30/1/1913, n. 363	Uff. Esport.	gg. 90
111	Licenza di esportazione di beni mobili	art. 36 L. 1/6/1939, n. 1089	"	g. 10

UFFICIO CENTRALE PER I BENI AMBIENTALI, ARCHITETTONICI, ARCHEOLOGICI, ARTISTICI E STORICI

N.	PROCEDIMENTO	NORMATIVA	UNITÀ ORGANIZZATIVA	TERMINE
112	Certificazione importazione temporanea di beni mobili	art. 42 L. 1/6/1939, n. 1089	Uff. Esport.	g. 10
113	Nulla osta esportazione opere di artisti viventi o deceduti da meno di cinquanta anni	art. 130 R.D. 30/1/1913, n. 363	"	g. 10
114	Rilascio tessere libero ingresso in istituti di antichità e d'arte dello Stato	art. 4 L. 23/7/1980, n. 502 come modificato dalla L. 27/6/1985, n. 335	Div. VI	gg. 30
115	Concessione contributi spese relative a impianti di sicurezza in Musei di enti e istituti legalmente riconosciuti	art. 2 L. 27/5/1975, n. 176	"	gg. 300
116	Autorizzazione invio all'estero beni culturali	art. 1 L. 2/4/1950, n. 328	Div. VII	gg. 180
117	Autorizzazione organizzazione mostre e esposizioni nel territorio nazionale	art. 6 L. 2/4/1950, n. 328	"	gg. 180
118	Autorizzazione prestito opere d'arte per mostre e esposizioni nel territorio nazionale	art. 6 L. 2/4/1950, n. 328	"	gg. 180
119	Concessione contributi a Enti e Associazioni culturali per organizzazione mostre e attività museali e di promozione culturale	D.L. 14/12/1974, n. 657 conv. in L. 29/1/1975, n. 5 e D.P.R. 3/12/1975, n. 805	"	gg. 395

QUADRO II

Ufficio Centrale per i beni archivistici

UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHIVISTICI

N.	PROCEDIMENTO	NORMATIVA	UNITÀ ORGANIZZATIVA	TERMINE
1	Collaborazione volontaria presso gli Istituti archivistici	Art. 55, DPR 30 settembre 1963, n. 1409.	Div. I	130
2	Autorizzazione ad accettare incarichi tecnici	Artt. 60 e 61, DPR 10 gennaio 1957, n. 3	Div. I	20
3	Conferimento incarichi missione all'interno a) nell'ambito della circoscrizione di competenza b) al di fuori di detta circoscrzione	L. 18 dicembre 1973, n. 836 e succ.ve modif.	Div. o Uff. app.za;	a) 5 b) 25
4	Conferimento incarichi missioni all'estero	RD 5 giugno 1926, n. 941 e succ.ve modif.	Div. II	45
5	Autorizzazione alla chiusura temporanea al pubblico degli Archivi di Stato	Art. 1, L. 27 giugno 1985, n. 332	Div. II	15
6	Contributi ad enti, associazioni e comitati per iniziative promozionali	DPR 30 settembre 1963, n. 1409; DM 31 dicembre 1992	Div. II	180
7	Autorizzazioni ai singoli Archivi di Stato a comunicarsi temporaneamente documenti per darne visione a privati a scopo letterario o scientifico	Art. 83, RD 2 ottobre 1911, n. 1163	Div. II	70
8	Scarto documenti degli Uffici dello Stato a) procedura ordinaria b) procedura semplificata	Artt. 25 e 27, DPR 30 settembre 1963, n. 1409; Art. 69, RD 2 ottobre 1911, n. 1163	Div. II	a)180 b) 90
9	Nomina commissione esaminatrice Scuole di Archivistica, Paleografia e Diplomatica degli Archivi di Stato	Art. 14, DPR 30 settembre 1963, n. 1409; Artt. 61/63, RD 2 ottobre 1911, n. 1163	Div. II	60

UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHIVISTICI

N.	PROCEDIMENTO	NORMATIVA	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINE
10	Nomina insegnanti Scuole Archivistica, Paleografia e Diplomatica degli Archivi si Stato	Art. 14, DPR 30 settembre 1963, n. 1409; Art. 58, RD 2 ottobre 1911, n. 1163; L. 8 maggio 1989, n. 168	Div. II	180
11	Prestito documenti degli Archivi di Stato per mostre in Italia	DPR 30 settembre 1963, n. 1409	Div. II	60
12	Prestito documenti degli Archivi di Stato per mostre all'Estero	Art. 9, lettera b), n. 5, DPR 30 settembre 1963, n. 1409	Div. II	150
13	Istituzione sezioni di Archivi di Stato	Art. 3, lettera b), DPR 30 settembre 1963, n. 1409	Div. II	270
14	Esclusione dalle sale di studio degli Archivi di Stato	Artt. 91 e 107, RD 2 ottobre 1911, n. 1163	Div. II	20
15	Soppressione archivi notarili comunali	Art. 248, RD 10 settembre 1914, n. 1326; Art. 2, L. 10 luglio 1957, n. 588; Art. 58, DPR 30 settembre 1963, n. 1409; L. 12 gennaio 1991, n. 13	Div. II	90
16	Contributi per gli archivi privati di notevole interesse storico e per gli archivi degli enti di culto	L. 5 giugno 1986, n. 253; DM 23 aprile 1993	Div. III	240
17	Autorizzazione ad associazioni e fondazioni private ad accettare doni o lasciti di materiale archivistico	Art. 17 C.C.; Art. 5, RD 30 marzo 1942, n. 318; L. 12 gennaio 1991, n. 13	Div. III	670

UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHIVISTICI

N.	PROCEDIMENTO	NORMATIVA	UNITÀ ORGANIZZATIVA	TERMINE
18	Acquisto archivi o singoli documenti presentati per la esportazione	Art. 38, lettera f), DPR 30 settembre 1963, n. 1409; Art. 5, DL 5 luglio 1972, n.288, convertito con modificazioni in L. 8 agosto 1972, n. 487	Div. III	90
19	Acquisto materiale archivistico mediante esercizio del diritto di prelevazione	Art. 40, DPR 30 settembre 1963, n. 1409	Div. III	90
20	Espropriazione di archivi o singoli documenti di notevole interesse storico	Art. 45, DPR 30 settembre 1963, n. 1409; L. 25 giugno 1865, n. 2359	Div. III	375
21	Deposito volontario presso gli archivi di Stato di materiale archivistico o librario di proprietà privata a) per importo inferiore a 5 milioni b) per importo superiore a 5 milioni	Art. 39, DPR 30 settembre 1963, n. 1409; Art. 71, RD 2 ottobre 1911, n. 1163	Div. III	a) 180 b) 270
22	Deposito coattivo di archivi o singoli documenti di notevole interesse storico	Art. 43, DPR 30 settembre 1963, n. 1409	Div. III	240
23	Cessione di beni archivistici in pagamento delle imposte di successione	Art. 6, L. 2 agosto 1982, n. 512; Art. 39, D.lg. 31 ottobre 1990, n. 346; Art. 23, L. 30 dicembre 1991, n. 413	Div. III	180
24	Cessione beni archivistici in pagamento delle imposte dirette	Art. 7, L. 2 agosto 1982, n. 512	Div. III	180
25	Deposito coattivo negli Archivi di Stato del materiale che costituisce o dovrebbe costituire la sezione separata d'archivio degli Enti pubblici	Art. 33, comma 1, DPR 30 settembre 1963, n. 1409	Div. III	150

UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHIVISTICI

N.	PROCEDIMENTO	NORMATIVA	UNITÀ ORGANIZZATIVA	TERMINE
26	Istituzione coattiva a cura dello Stato e a spese dell'Ente trasgressore della sezione separata d'archivio	Art. 33, comma 2, DPR 30 settembre 1963, n. 1409	Div. III	250
27	Provvedimenti necessari per impedire il deterioramento di singoli documenti degli archivi degli Enti pubblici a) procedura ordinaria b) procedura in caso d'urgenza	Art. 33, comma 3, DPR 30 settembre 1963, n. 1409	Div. III	a) 60 b) 30
28	Autorizzazione al prestito documenti vigilati per mostre in Italia	DPR 30 settembre 1963, n. 1409	Div. III	70
29	Autorizzazione al prestito documenti vigilati per mostre all'estero	Art. 9, lettera b), n. 5, DPR 30 settembre 1963, n. 1409	Div. III	140
30	Deposito volontario presso gli Archivi di Stato di materiale archivistico e bibliografico di Enti pubblici	Art. 34, DPR 30 settembre 1963, n. 1409; Art. 71, RD 2 ottobre 1911, n. 1163	Div. III	180
31	Dichiarazione di particolare importanza archivi Enti pubblici	Art. 31, lettera e), DPR 30 settembre 1963, n. 1409	Div. III	210
32	Accettazioni di doni o lasciti testamentari in favore degli Archivi di Stato a) per importo inferiore al 5 milioni b) per importo eccedente i 5 milioni	Artt. 782 e 783, C.C.; Art. 9, lettera b), n. 3, DPR 30 settembre 1963 n. 1409; Art. 71, RD 2 ottobre 1911, n. 1163; Art. 8, L. 2 agosto 1982, n. 512	Div. III	a) 70 b) 180

UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHIVISTICI

N.	PROCEDIMENTO	NORMATIVA	UNITÀ ORGANIZZATIVA	TERMINE
33	Nomina di ispettori Archivistici Onorari	Art. 44, DPR 30 settembre 1963, n. 1409	Div. III	180
34	Autorizzazione alle PP.AA, ad avvalersi della fotoriproduzione sostitutiva di atti e documenti	Art. 25, L. 4 gennaio 1968, n. 15; DPCM 11 settembre 1974	Div. IV	330
35	Scambio alla pari con altre Amministrazioni archivistiche o con Enti culturali di microfilms positivi o negativi	Art. 12, DPR 30 settembre 1963, n. 1409; DM 25 novembre 1986	Div. IV	130
36	Locazione immobili da destinare a sede di istituti archivistici	Art. 6, RD 18 novembre 1923, n. 2440; Artt. 41 e 92, RD 23 maggio 1924, n. 827; Art. 34, RD 20 giugno 1929, n. 1058; L. 27 luglio 1978, n. 392 e succ.ve modifiche	Div. IV	770
37	Adeguamento canone di locazione immobili sede di istituti archivistici	Art. 32, L. 27 luglio 1978, n. 392	Div. IV	60
38	Convenzioni ricerca scientifica	Art. 3, L. 2 marzo 1963, n. 283	Div. V	180
39	Certificazione ai fini detraibilità da imposte dirette, somme erogate a titolo liberale per organizzazione di mostre ecc.	Art. 3, L. 2 agosto 1982, n. 512; Artt. 10, lettera p), e 110 T.U. 22 dicembre 1986, n. 917; Art. 2, DL 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni nella L. 27 aprile 1989, n. 154; Art. 10, DL 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni nella L. 14 novembre 1992, n. 438	Archivi di Stato Sovrin. Arch.	180

UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHIVISTICI

N.	PROCEDIMENTO	NORMATIVA	UNITÀ ORGANIZZATIVA	TERMINE
40	Certificazione, ai fini detraibilità imposte dirette, somme erogate a titolo liberale per acquisto manutenzione, protezione e restauro beni archivistici	Art. 3, L. 2 agosto 1982, n. 512; Artt. 10, lettera p) e 110, T.U. 22 dicembre 1986, n. 917; Art. 2, DL 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni nella L. 27 aprile 1989, n. 154; Art. 10, DL 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni nella L. 14 novembre 1992, n. 438	Archivi di Stato Sovrin. Arch.	80
41	Concessione in uso beni dello Stato in consegna agli Istituti archivistici a) procedura ordinaria b) procedura in caso di urgenza	Art. 3, L. 30 marzo 1965, n. 340; Art. 3, DPR 2 settembre 1971, n. 1249; DM 18 novembre 1985; DM 14 marzo 1991; Art. 4, DL 14 novembre 1992, n. 433, convertito con modificazioni nella L. 14 gennaio 1993, n. 4; Artt. 17/21, DM 31 gennaio 1994, n. 171	Archivi di Stato Sovrin. Arch.	a) 30 b) 5
42	Ammissione ad eseguire ricerche per ragioni di studio	Art. 28, DPR 30 settembre 1963, n. 1409; Art. 91, RD 2 ottobre 1911, n. 1163	Archivi di Stato	5
43	Rilascio copie autentiche documenti degli Archivi di Stato per usi non di studio	Art. 29, DPR 30 settembre 1963, n. 1409; Artt. 84/90, RD 2 ottobre 1911, n. 1163	Archivi di Stato	30
44	Rilascio fotoriproduzioni a pagamento	Art. 12, DPR 30 settembre 1963, n. 1409; Art. 4, DL 14 novembre 1992, n. 433, convertito con modificazioni nella L. 14 gennaio 1993, n. 4; Artt. 20, 22 e 23, DM 31 gennaio 1994, n. 171	Archivi di Stato	15

UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHIVISTICI

N.	PROCEDIMENTO	NORMATIVA	UNITÀ ORGANIZZATIVA	TERMINE
45	Autorizzazione a pubblicare in facsimile documenti conservati negli Archivi di Stato	Art. 12, DPR 30 settembre 1963, n. 1409; Art. 4, DL 14 novembre 1992, n. 433, convertito con modificazioni nella L. 14 gennaio 1993, n. 4; Art. 88, RD 2 ottobre 1911, n. 1163; Artt. 18, 20, 22 e 23, DM 31 gennaio 1994, n. 171	Archivi di Stato	15
46	Autorizzazione a far eseguire da privati fotografie, calchi e lucidi di documenti conservati negli Archivi di Stato a) se la riproduzione è eseguita all'interno dell'Istituto b) se la riproduzione è eseguita al di fuori dell'Istituto	Art. 4, DL 14 novembre 1992, n. 433, convertito con modificazioni nella L. 14 gennaio 1993, n. 4; Art. 88, RD 2 ottobre 1911, n. 1163; Artt. 17/20 e 21/23, DM 31 gennaio 1994, n. 171	Archivi di Stato	a) 10 b) 25
47	Ricerche per uso amministrativo, su richiesta di PP.AA. o privati	Art. 84, RD 2 ottobre 1911, n. 1163	Archivi di Stato	30
48	Estrazione temporanea, per motivi di pubblico servizio, di documenti conservati negli Archivi di Stato	Art. 3, RD 2 ottobre 1911, n. 1163	Archivi di Stato	15
49	Esami finali Scuole di Archivistica Paleografia e Diplomatica e rilascio relativo diploma	Art. 14, DPR 30 settembre 1963, n. 1409; Artt. 62/64, RD 2 ottobre 1911, n. 1163; D.Lg. 26 ottobre 1916, n. 1687	Archivio di Stato sede di Scuola	111
50	Dichiarazione di notevole interesse storico di Archivi o singoli documenti privati	Art. 36, DPR 30 settembre 1963, n. 1409	Sovrintendenze Archivistiche	180

UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHIVISTICI

N.	PROCEDIMENTO	NORMATIVA	UNITÀ ORGANIZZATIVA	TERMINE
51	Autorizzazione allo scarto documenti privati di notevole interesse storico	Art. 42, DPR 30 settembre 1963, n. 1409	Sovrintendenze Archivistiche	60
52	Certificazione, ai fini detraibilità imposte dirette carattere necessario spese per manutenzione, protezione e restauro beni archivistici	Art. 3, L. 2 agosto 1982, n. 512; Artt. 10, lettera o), e 110 T.U. 22 dicembre 1986, n. 917; Art. 10, DL 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni nella L. 14 novembre 1992, n. 438	Sovrintendenze Archivistiche	120
53	Esclusione dall'attivo ereditario di archivi e documenti di notevole interesse storico	Art. 4, L. 2 agosto 1982, n. 512; Artt. 12 e 13, D.lg. 31 ottobre 1990, n. 346	Sovrintendenze Archivistiche	30
54	Riconoscimento del carattere riservato di documenti privati di notevole interesse storico	Art. 38, lettera b), DPR 30 settembre 1963, n. 1409	Sovintendenze Archivistiche	30
55	Consultazione di documenti vigilanti a carattere non riservato	Artt. 30, lettera d), e 38, lettera b), DPR 30 settembre 1963, n. 1409; Art. 1, lettera c), DPR 30 dicembre 1975, n. 854	Sovrintendenze Archivistiche	10
56	Esportazione all'estero di archivi o singoli documenti	Art. 38, lettera f), DPR 30 settembre 1963, n. 1409; Art. 5, DL 5 luglio 1972, n. 288, convertito con modificazioni nella L. 8 agosto 1972, n. 487	Sovrintendenze Archivistiche	30
57	Tutela dei documenti dello Stato che si trovino fuori dei relativi archivi	Art. 823, C.C.; Art. 19, DPR 30 settembre 1963, n. 1409; Art. 76, RD 2 ottobre 1911, n. 1163	Sovrintendenze Archivistiche	30

UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHIVISTICI

N.	PROCEDIMENTO	NORMATIVA	UNITÀ ORGANIZZATIVA	TERMINE
58	Tutela documenti degli enti pubblici	Art. 20, DPR 30 settembre 1963, n. 1409	Sovrintendenze Archivistiche	30

QUADRO III

Ufficio Centrale per i beni librari e gli Istituti Centrali

UFFICIO CENTRALE PER I BENI LIBRARI E GLI ISTITUTI CULTURALI				
N.	PROCEDIMENTO	NORMATIVA	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINE
1)	Riconoscimento persona giuridica privata	C.C. art..12 e att. artt. 1-5	Div.II	730
2)	Modifica di statuto di persone giuridiche	C.C. art.16	""	730
3)	Estinzione della persona giuridica privata	C.C. art. 27	""	730
4)	Acquisto beni immobili da parte di persone giuridiche	C.C. art.17 e att. artt. 5 e 6	""	730
5)	Accettazione di donazione a favore di persone giuridiche	C.C. art.17 e att. art.7	""	730
6)	Accettazione di eredità a favore di persone giuridiche	C.C. art.17 e att. art.7	""	730
7)	Conseguimento di legati a favore di persone giuridiche	C.C. art.17 e att. art.7	""	730
8)	Approvazione di reg. interni e reg. organici a favore del personale	Leggi e norme statuarie	""	300
9)	Approvazione bilanci.	Leggi e norme statuarie	""	210
10)	Concessione contributi ad Istituti culturali	art.3 L. 2 aprile 1980 n.123 Circolare n.36 del 28 marzo 1992	""	210

UFFICIO CENTRALE PER I BENI LIBRARI E GLI ISTITUTI CULTURALI

N.	PROCEDIMENTO	NORMATIVA	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINE
11)	Nomine e cariche accademiche	Leggi o norme statuarie	Div.II	90
12)	Nomine di rappresentanti Ministero in seno a Organi Collegiali	"" ""	""	150
13)	Nomine Commissioni giudicatrici concorsi	"" ""	""	60
14)	Approvazione graduatoria concorsi Istituti Culturali	"" ""	""	60
15)	Ammissione al prestito esterno di biblioteche non statali	art.101 D.P.R. 5 settembre 1967 n.1501; art.8 D.P.R. 14 gennaio 1972 n.3	Div.III	60
16)	Notifica di collezioni di eccezionale interesse	Art.5 L. 1° giugno 1939 n.1089	""	180
17)	Acquisto mediante esercizio di prelazione di materiale librario	artt.30-34 L. 1° giugno 1939 n.1089	""	60
18)	Prestito per mostre e manifestazioni culturali in Italia ed all'estero	L. 2 aprile 1950 n.328	""	60

UFFICIO CENTRALE PER I BENI LIBRARI E GLI ISTITUTI CULTURALI

N.	PROCEDIMENTO	NORMATIVA	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINE
19)	Stampa repertori cataloghi biblio_ teche	L. 13 luglio 1966 n.559; D.P.R. 24 luglio 1967 n.806	Div.III	30
20)	Riproduzione a scopo commerciale di manoscritti, libri rari e cimeli	artt.70 e seg.D.P.R 5 settembre 1967 n.1501; D.L.14 novembre 1992 n.433 conv. L. 14 gennaio 1993 n.4; D.M. 31 gennaio 1994 n.171	""	90
21)	Donazione di nuclei librari di modico valore a favore di biblio_ teche pubbliche statali	C.C. artt.769 e seg	""	90
22)	Donazione di nuclei librari di rilevante valore a favore di biblio_ teche pubbliche statali	C.C. art.17; C.C. artt.769 e seg.; art.2 L. 12 gennaio 1991 n.13	""	300
23)	Riconoscimento aumento canone su base ISTAT	R.D.18 novembre 1923 n.2440 R.D. 23 maggio 1924 n.827 R.D. 28 giugno 1929 n.1508 D.P.R. 30 giugno 1955 n.1531 L. 5 agosto 1978 n.468; L. 27 luglio 1978 n.392	""	60
24)	Esclusione dalle biblioteche pubbliche statali	art.65 D.P.R. 5 settembre 1967 n.1501	""	70

UFFICIO CENTRALE PER I BENI LIBRARI E GLI ISTITUTI CULTURALI				
N.	PROCEDIMENTO	NORMATIVA	UNITÀ ORGANIZZATIVA	TERMINE
25)	Contratto affitto locali ad uso biblioteche statali	R.D. 18 novembre 1923 n.2440 R.D. 23 maggio 1924 n.827 R.D. 28 giugno 1929 n.1508 D.P.R. 30 giugno 1955 n.1531 L. 27 luglio 1978 n.392 D.L. 30 dicembre 1988 n.552 D. Lgs. 3 febbraio 1993 n.29	"	700
26)	Restauro di materiale librario raro e di pregio appartenente a bibliote che non statali	Art.16 L. 1° giugno 1939 n.1089 L. 21 dicembre 1961 n.1552 D.P.R. 14 gennaio 1972 n.3	Div.IV	210
27)	Contributi a favore di Biblioteche non statali	L. 1° giugno 1939 n.1089 D.P.R. 14 gennaio 1972 n.3 Circ. n.36 del 28 marzo 1992	"	210
28)	Concessione beni culturali allo Stato a scomputo imposta di succes sione o pagamento di imposte dirette	artt.6-7 L. 2 agosto 1982 n.512	"	180
29)	Contributi per convegni scientifici, culturali e ad autori	Circ. n.36 del 28 marzo 1992	Div.V	240
30)	Istituzione Edizioni Nazionali	D.P.R. 3 dicembre 1975 n.805	"	180

UFFICIO CENTRALE PER I BENI LIBRARI E GLI ISTITUTI CULTURALI

N.	PROCEDIMENTO	NORMATIVA	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINE
31)	Contributi per Edizioni Nazionali	D.P.R. 3 dicembre 1975 n.805	Div.V	180
32)	Costituzione Comitati Nazionali	D.P.R. 3 dicembre 1975 n.805	""	120
33)	Contributi per Comitati Nazionali	D.P.R. 3 dicembre 1975 n.805	""	300
34)	Missioni in Italia	L.10 dicembre 1973 n.836	""	15
35)	Missioni all'estero	R.D.L. 3 giugno 1926 n.941 e succ. mod.	""	15
36)	Missioni all'estero in applicazione di accordi culturali	D.M. 10 maggio 1977; D.M. 13 febbraio 1989	""	180
37)	Riproduzione di materiale librario a scopo di studio o commerciale	artt.69-70-74 D.P.R.5 settembre 1967 n.1501; D.L. 14 novembre 1992 n.433 conv. L. 14 gennaio 1993 n.4 D.M. 31 gennaio 1994 n.171	Biblioteca Statale	30
38)	Concessione in uso di beni dello Stato in consegna alle Biblioteche pubbliche statali	D.L.14 novembre 1992 n.433 conv. L. 14 gennaio 1993 n.4 D.M. 31 gennaio 1994 n.171	""	30

UFFICIO CENTRALE PER I BENI LIBRARI E GLI ISTITUTI CULTURALI

N.	PROCEDIMENTO	NORMATIVA	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINE
39)	Ammissione al prestito locale	artt.81-83 D.P.R. 5 settembre 1967 n.1501; D.L. 14 novembre 1992 n.433 conv. L. 14 gennaio 1993 n. 4 D.M. 31 gennaio 1994 n.171	Biblioteca Statale	30
40)	Ammissione al prestito internazio nale	art.122 D.P.R. 5 settembre 1967 n.1501; D.L. 14 novembre 1992 n.433 conv. L. 14 gennaio 1993 n.4 D.M. 31 gennaio 1994 n.171	""	45

QUADRO IV

Direzione Generale per gli affari generali amministrativi e del personale

DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI GENERALI AMMINISTRATIVI E DEL PERSONALE				
N.	PROCEDIMENTO	NORMATIVA	UNITÀ ORGANIZZATIVA	TERMINE
1	Rilascio tessere di riconoscimento	DPR 28 luglio 1967, n. 851	Div. I	45
2	Erogazione interventi assistenziali	Art. 7, DPR 30 giugno 1972, n. 748; Art.15, DPR 8 maggio 1987, n. 266; Art.48, D.lg. 3 febbraio 1993, n. 29	Div. I	90
3	Concessione cumulo permessi sindacali	Art. 8, L. 17 novembre 1978, n. 715; Art. 54, D.lg. 3 febbraio 1993, n. 29; Art. 3, comma 34, L. 24 dicembre 1993, n. 537	Div. I	30
4	Concorso accesso alla Dirigenza - Corso Concorso	Art. 3, L. 10 luglio 1984, n. 301	Div. II	605
5	Concorso accesso alla Dirigenza - Concorso speciale	Art. 2, L. 10 luglio 1984, n. 301	Div. II	225
6	Concorso accesso alla Dirigenza - Concorso pubblico	Art. 8, L. 10 luglio 1984, n. 301	Div. II	405
7	Concorso ex Carriera Direttiva e di Concetto	Art. 3, DPR 10 gennaio 1957, n. 3; Artt. 1/12, DPR 3 maggio 1957, n. 686	Div. II	345
8	Riammissione in servizio	Art. 132, DPR 10 gennaio 1957, n. 3	Div. II	160
9	Assunzione per chiamata diretta	L. 2 aprile 1968, n. 482; Art. 42, D.lg. 3 febbraio 1993, n. 29	Div. II	95
10	Trasferimento presso M.B.C.A. mediante mobilità ex DPCM 325/88	DPCM 5 agosto 1988, n. 325;	Div. II	165

DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI GENERALI AMMINISTRATIVI E DEL PERSONALE

N.	PROCEDIMENTO	NORMATIVA	UNITÀ ORGANIZZATIVA	TERMINE
11	Passaggio personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia ad altri ruoli di altre Amm.ni	Art. 8, DPR 24 aprile 1982, n. 339	Div. II	150
12	Reclutamento personale II-III-IV q.f. mediante Uffici di Collocamento	Art. 16, L. 28 febbraio 1987, n. 56; DPCM 28 dicembre 1988	Div. II	240
13	Riassunzioni	Art. 26, L. 11 luglio 1980, n. 312	Div. II	220
14	Riammissione in servizio a seguito di destituzione (ex art. 85 DPR 10 gennaio 1957, n. 3)	Art. 10, L. 17 febbraio 1990, n. 19	Div. II	355
15	Incarichi e reggenze	Art. 31, DPR 10 gennaio 1957, n.3	Div. II	40
16	Trasferimento per compensazione	Art. 7, DPCM 5 agosto 1988,n. 325	Div. II	60
17	Collocamento fuori ruolo e rinnovi	Art. 58, DPR 10 gennaio 1957, n.3	Div. II	217
18	Comandi e rinnovi	Art. 56, DPR 10 gennaio 1957, n. 3	Div. II	187
19	Preposizione di funzioni dirigenziali	Art. 15, DPR 30 giugno 1972, n. 748	Div. II	150
20	Trasferimento ad istanza dell'interessato	Art. 32, DPR 10 gennaio 1957, n. 3	Div. II	105

DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI GENERALI AMMINISTRATIVI E DEL PERSONALE

N.	PROCEDIMENTO	NORMATIVA	UNITÀ ORGANIZZATIVA	TERMINE
21	Trasferimento d'ufficio	Art. 32, DPR 10 gennaio 1957, n. 3	Div. II	55
22	Trasferimento presso altre amministrazioni mediante mobilità ex DPCM 325/88	DPCM 5 agosto 1988, n. 325	Div. II	90
23	Assegnazione di sede	DPR 10 gennaio 1957, n. 3	Div. II	45
24	Rilascio stato matricolare	Art. 55, DPR 10 gennaio 1957, n. 3	Div. III	30
25	Applicazione contratti pubblico impiego	Regolamenti per il recepimento norme risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi sindacali concernenti il personale del comparto dei Ministeri	Div. III	1080
26	Conferma in ruolo	Art.10, DPR, 10 gennaio 1957, n.3	Div. III	70
27	Autorizzazione ad accettare incarichi	Art.60, DPR 10 gennaio 1957, n.3	Div. III	60
28	Rapporto informativo q.f. VIII-IX	Art.42, DPR 10 gennaio 1957, n.3	Div.III	285
29	Rapporto informativo q.f.VII	Art.42, DPR 10 gennaio 1957, n.3	Div.III	195
30	Rapporto di lavoro a tempo parziale	Art. 7, L. 29 dicembre 1968, n. 552; DPCM 17 marzo 1989, n. 117	Div. III	90

DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI GENERALI AMMINISTRATIVI E DEL PERSONALE

N.	PROCEDIMENTO	NORMATIVA	UNITÀ ORGANIZZATIVA	TERMINE
31	Inquadramento ai sensi dell'art.5 comma 14 DPR 17.1.1990, n.44	Art.5, DPR 17 gennaio 1990, n. 44	Div. III	180
32	Inquadramento in seguito a mutamento di mansioni per inidoneità fisica	Art.29, DPR 8 maggio 1987, n.266	Div.III	70
33	Inquadramento in diverso profilo professionale	Art.4, comma 9, L.11 luglio 1980, n.312	Div.III	45
34	Riammissione in servizio a seguito di rimessione in libertà	DPR 10 gennaio 1957,n. 3	Div. IV	60
35	Procedimento disciplinare	Art. 103 e sgg., DPR 10 gennaio 1957, n. 3	Div. IV	180
36	Sospensione cautelare facoltativa di commutazione da obbligatoria in seguito a rimessione in libertà	Art. 97, DPR 10 gennaio 1957, n. 3	Div. IV	60
37	Assenze (1° parte)		Div. IV	
	- Aspettativa per servizio militare	Art. 67, DPR 10 gennaio 1957, n. 3		60
	- congedo straordinario richiamo alle armi	Art. 38, DPR 10 gennaio 1957, n. 3		60
	- congedo straordinario dottorato di ricerca	L. 13 agosto 1984, n. 476		60
	- aspettativa mandato amministrativo	L. 27 dicembre 1985, n. 816		60
	- aspettativa mandato parlamentare	L. 30 dicembre 1965, n. 1261		60
	- aspettativa mandato sindacale	L. 18 marzo 1968, n. 249; L. 11 luglio 1980, n.312		60
	- aspettativa volontariato Paesi in via di sviluppo	L. 26 febbraio 1987, n. 49		60
	- aspettativa coniuge all'estero	L. 11 febbraio 1980, n. 26; L. 25 giugno 1985, n. 333		60
	- aspettativa per servizio civile come obiettore di coscienza	L. 15 febbraio 1972, n. 772		60

DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI GENERALI AMMINISTRATIVI E DEL PERSONALE

N.	PROCEDIMENTO	NORMATIVA	UNITÀ ORGANIZZATIVA	TERMINE
38	Assenze (2° parte) - congedo straordinario	Art. 37, DPR 10 gennaio 1957, n. 3; D.lg. 3 febbraio 1993, n. 29	Div. IV (* uff. di app.za)	45
	- aspettativa per infermità	Art. 68, DPR 10 gennaio 1957, n. 3; Art. 18, DPR 17 gennaio 1990, n. 44; Artt. 30/34 DPR 3 maggio 1957, n. 686		45
	- astensione facoltativa	Artt. 4,5 e 7 (comma 1 e 2), 13, L. 30 dicembre 1971, n. 1204; L. 25 novembre 1976, n. 1026; Artt. 6 e 7, L. 9 dicembre 1977, n. 903		45
39	Aspettativa per motivi di famiglia	Art. 69, DPR 10 gennaio 1957, n. 3; Art. 18, DPR 10 gennaio 1990, n. 44	Div. IV	30
40	Irreperibilità visita medico-fiscale	Art. 5, L. 11 novembre 1983, n. 638	Div. IV (* uff. di app.za)	60
41	Proroga eccezionale aspettativa per motivi di salute	Art. 70, DPR 10 gennaio 1957, n. 3	Div. IV	180
42	Riconoscimento infermità per causa di servizio: a) senza accertamenti clinico-strumentali b) con accertamenti clinico-strumentali	Art. 68, comma 7 e 8, DPR 10 gennaio 1957, n. 3 Artt. 35/41 DPR 3 maggio 1957, n. 686; Art. 10, DPR 30 giugno 1972, n. 748; Art. 165, DPR 29 dicembre 1973, n. 1092; Art. 5 bis, L. 20 novembre 1987, n. 472.	Div. IV	a) 390 b) 300

* Solo nei casi in cui a capo dell'ufficio è preposto un dirigente

DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI GENERALI AMMINISTRATIVI EDEL PERSONALE

N.	PROCEDIMENTO	NORMATIVA	UNITÀ ORGANIZZATIVA	TERMINE
43	Liquidazione equo indennizzo a) con parere conforme del C.P.P,O. b) con parere difforme del C.P.P.O.	Art. 68, comma 7 e 8, DPR 10 gennaio 1957, n. 3 Artt. 48/60, DPR 3 maggio 1957, n. 686; Art. 10, DPR 30 giugno 1972, n. 748; Art. 154, L. 11 luglio 1980, n. 312; Art. 5 bis, L. 20 novembre 1987, n. 472; Art, 10, DPR 17 gennaio 1990, n. 44.	Div. IV	a) 550 b) 690
44	Pensione privilegiata I) reiezione istanza II) accoglimento istanza a) senza accertamenti clinico-strumentali con parere conforme del C.P.P.O. b) con accertamenti clinico-strumentali con parere conforme del C.P.P.O. c) senza accertamenti clinico-strumentali con parere difforme del C.P.P.O e parere dello ufficio medico legale d) con accertamenti clinico-strumentali, con parere difforme del C.P.P.O. e parere dell'ufficio medico legale	Artt. 163/187, DPR 29 dicembre 1973, n. 1092; Art. 5 bis, L. 20 novembre 1987, n. 472; Art. 179, DPR 29 dicembre 1973, n. 1092.	Div. IV	50 a) 440 b) 350 c) 510 d) 420

DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI GENERALI AMMINISTRATIVI E DEL PERSONALE

N.	PROCEDIMENTO	NORMATIVA	UNITÀ ORGANIZZATIVA	TERMINE
45	Assenze ingiustificate	DPR 10 gennaio 1957, n. 3	Div. IV	120
46	Sospensione cautelare obbligatoria: concessione assegno alimentare	DPR 10 gennaio 1957, n. 3	Div. IV	45
47	Sospensione cautelare facoltativa in pendenza di procedimento penale	DPR 10 gennaio 1957, n. 3	Div. IV	120
48	Dispensa dal servizio per infermità a) ad iniziativa di parte b) ad iniziativa d'ufficio	Artt. 129 e 130, DPR 10 gennaio 1957, n. 3	Div. VI	a)240 b)255
49	Cessazione di diritto	Art. 65, DPR 10 gennaio 1957, n.3	Div. VI	60
50	Dimissioni a) in caso di immediata accettazione b) in caso di rifiutata o ritardata accettazione	Art.124, DPR 10 gennaio 1957, n.3	Div.VI	a) 105 b) 165
51	Collocamento a riposo per limiti di età	Art.5, DPR 19 aprile 1986, n.138	Div. VI (* uff. di app.za)	90
52	Collocamento a riposo per limiti massimi di servizio	Art.131, DPR 10 gennaio 1957, n.3	Div.VI	105
53	Liquidazione trattamento di pensione provvisoria (limite di età)	Art.7, DPR 19 aprile 1986, n.138	Div.VI (* uff. di app. za)	90
54	Liquidazione trattamento pensione provvisoria (per altre cause)	Art.7, DPR 19 aprile 1986, n.138	Div.VI (* uff. di app.za)	30

* nei casi previsti dal DPR 29/4/77 sul decentramento pensionistico

DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI GENERALI AMMINISTRATIVI E DEL PERSONALE

N.	PROCEDIMENTO	NORMATIVA	UNITÀ ORGANIZZATIVA	TERMINE
55	Liquidazione indennità di buonuscita (per limiti di età)	Art.26, DPR 29 dicembre 1973, n.1032	Div.VI (uff. di app.za)	30
56	Liquidazione indennità di buonuscita (per altre cause)	Art.7, L.20 marzo 1980, n.75	Div. VI (*uff. di app.za)	90
57	Riliquidazione indennità di buonuscita	DPR 29 dicembre 1973, n.1032	Div. VI (*uff. di app.za)	90
58	Computi e riscatti ai fini pensionistici	Artt.11/14, DPR 29 dicembre 1973, n.1092	Div. VI (*uff. di app.za)	90
59	Ricongiunzione servizi ai sensi L.29/79	Artt.2 e 5, L.7 febbraio 1979, n.29	Div.VI (*uff. di app.za)	270
60	Riscatto ai fini indennità di buonuscita	Art.24, DPR 29 dicembre 1973, n.1032	Div.VI (*uff. di app.za)	180
61	Trattamenti di quiescienza definitivi ordinari	DPR 29 dicembre 1973, n.1092	Div.VI (*uff. di app.za)	90
62	Pensioni capitalizzate	Artt.151 e 152, DPR 29 dicembre 1973, n.1092	Div.VI (*uff. di app.za)	180
63	Trattenimento in servizio oltre i limiti di età	Art.4, L.28 febbraio 1990, n.37; Art.3, L.23 ottobre 1992, n.421; Art.16, D.lg.30 dicembre 1992, n.503	Div.VI	30

* nei casi previsti dal DPR 29/4/77 sul decentramento pensionistico

DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI GENERALI AMMINISTRATIVI E DEL PERSONALE

N.	PROCEDIMENTO	NORMATIVA	UNITÀ ORGANIZZATIVA	TERMINE
64	Decadenza dall'impiego	Art. 127, DPR 10 gennaio1957, n. 3	Div. VI	210
65	Premi agli esportatori del libro	L. 22 dicembre 1969, n. 1010	Div. VIII	180
66	Contributi a riviste di elevato valore culturale	Art. 25, L. 5 agosto 1981, n. 416; Art. 18, L. 25 febbraio 1987, n. 67	Div. VIII	180
67	Individuazione dei beneficiari e dell'ammontare del contributo provvisorio in conto interessi in favore di opere di elevato valore culturale	Art. 34, L. 5 agosto 1981, n. 416; Art. 21, L. 25 febbraio 1987, n. 67	Div. VIII	180
68	Definizione dell'importo dei ratei semestrali del contributo in conto interessi in favore di opere di elevato valore culturale	Art. 34, L. 5 agosto 1981, n. 416; Art. 21, L. 25 febbraio 1987, n. 67	Div. VIII	55
69	Premi nazionali per la traduzione	DM 4 febbraio 1988	Div. VIII	210

TABELLA *B*

Attività endoprocedimentale del Ministero per i beni culturali e ambientali in procedimenti di competenza di altre amministrazioni

QUADRO I: Ufficio Centrale per i beni archivistici

QUADRO II: Direzione Generale per gli affari generali amministrativi e del personale

QUADRO I

Ufficio Centrale per i beni archivistici

UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHIVISTICI				
N.	PROCEDIMENTO	NORMATIVA	UNITÀ ORGANIZZATIVA	TERMINE
1	Accertamento natura atti non liberamente consultabili conservati negli Archivi di Stato o prodotti da uffici statali	Art. 21, DPR 30 settembre 1963, n. 1409; Art. 3, comma 1 e 2, DPR 30 dicembre 1975, n. 854	Div. II	30
2	Accertamento natura atti non liberamente consultabili di proprietà di Enti pubblici o di privati	Artt. 21 e 22, DPR 30 settembre 1963, n. 1409; Art. 3, comma 3, DPR 30 dicembre 1975, n. 854	Div. III	30
3	Designazione rappresentante nelle Commissioni di sorveglianza e scarto	Artt. 25 e 27, DPR 30 settembre 1963, n. 1409; Art. 69, DPR 2 ottobre 1911, n. 1163	Archivi di Stato	20
4	Nulla osta l'approvazione dei provvedimenti motivati con cui gli Enti pubblici stabiliscono quali documenti dei propri archivi siano da scartare	Art. 35, DPR 30 settembre 1963, n. 1409	Sovrintendenze Arrchivistiche	30
5	Notificazione agli Enti pubblici o ai privati dei provvedimenti del Ministero Interno per la determinazione carattere riservato atti non consultabili	Art. 3, comma 3, DPR 30 dicembre 1975, n. 954	Sovrintendenze Archivistiche	15

QUADRO II

Ufficio Centrale per i gli affari generali amministrativi e del personale

DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI GENERALI AMMINISTRATIVI E DEL PERSONALE

N.	PROCEDIMENTO	NORMATIVA	UNITÀ ORGANIZZATIVA	TERMINE
1	Passaggi di ruolo ex art. 199	Art. 199, DPR 10 gennaio 1957, n. 3	Dipartimento della Funzione Pubblica	30

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Si trascrive il testo degli articoli 2 e 4 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi):

«Art. 2. — 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.

4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti».

«Art. 4. — 1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti».

Note alle premesse:

— Per il testo degli articoli 2 e 4 della legge n. 241/1990 si veda in nota al titolo.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, gli anzidetti regolamenti, che devono recare la denominazione di «regolamento» sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1:

— Per l'art. 2 della legge n. 241/1990 si rimanda alla nota al titolo.

Note all'art. 3:

— Si trascrive il testo degli articoli 7, 8 e 18 della legge n. 241/1990:

«Art. 7. — 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato con le modalità previste dall'art. 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima dell'effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari».

«Art. 8. — 1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

2. Nella comunicazione debbono essere indicati:

a) l'amministrazione competente;

b) l'oggetto del procedimento promosso;

c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;

d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.

4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista».

«Art. 18. — 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni. Delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla Commissione di cui all'art. 27.

2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.

3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare».

— Si trascrive il testo degli articoli 2 e 10 della legge n. 15/1968, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme:

«Art. 2 *(Dichiarazioni sostitutive di certificazioni)*. — La data ed il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato di celibe, coniugato o vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente, la posizione agli effetti degli obblighi militari e l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali alla istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni. La sottoscrizione delle dichiarazioni deve essere autenticata con le modalità di cui all'art. 20».

«Art. 10 *(Accertamenti d'ufficio)*. — La buona condotta, l'assenza di precedenti penali e l'assenza di carichi pendenti, ove richieste, sono accertate d'ufficio presso gli uffici pubblici competenti, dall'amministrazione che deve emettere il provvedimento. Le singole amministrazioni non possono richiedere atti o certificati concernenti fatti, stati e qualità personali che risultino attestati in documenti già in loro possesso o che esse stesse siano tenute a certificare».

Nota all'art. 4:

— Per l'art. 8 della legge n. 241/1990 si rimanda alle note all'art. 3.

Nota all'art. 5:

— Si trascrive il testo dell'art. 10 della legge n. 241/1990:

«Art. 10. — 1. I soggetti di cui all'art. 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'art. 9 hanno diritto:

a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'art. 24;

b) di presentazione memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento».

Nota all'art. 6:

— Si trascrive il testo degli articoli 16 e 17 della legge n. 241/1990:

«Art. 16. — 1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo, questo deve emettere il proprio parere entro il termine prefissato da disposizioni di legge o di regolamento o, in mancanza, non oltre novanta giorni dal ricevimento della richiesta.

2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie ovvero l'impossibilità, dovuta alla natura dell'affare, di rispettare il termine generale di cui al comma 1, quest'ultimo ricomincia a decorrere, per una sola volta, dal momento della ricezione, da parte dell'organo stesso, delle notizie o dei documenti richiesti, ovvero dalla sua prima scadenza.

5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo è comunicato telegraficamente o con mezzi telematici.

6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti».

«Art. 17. — 1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamentte acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazione che debbono essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

3. Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie all'amministrazione procedente, si applica quanto previsto dal comma 4 dell'art. 16».

Nota all'art. 7:

— Per il testo degli articoli 16, commi 1 e 4, e 17 della legge n. 241/1990, si rimanda alla nota all'art. 6.

Nota all'art. 8:

— Per il testo dell'art. 16, commi 1 e 4, della legge n. 241/1990, si rimanda alla nota dell'art. 6.

Note all'art. 9:

— Si trascrive il testo dell'art. 6 della legge n. 241/1990:

«Art. 6. — 1. Il responsabile del procedimento:

a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;

b) accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;

c) propone l'indicazione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'art. 14;

d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;

e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione».

— Per il testo dell'art. 7 della medesima legge n. 241/1990 si rimanda alle note all'art. 3.

— La legge n. 15/1968 reca norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme.

94G0527

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(6651427) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA DI FREEBOOK
Viale Persichetti, 9/A

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
COSTANTINI DIDATTICA
Corso V Emanuele, 146

BASILICATA

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via M Greco, 99

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
CARTOLIBRERIA AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3 S.r.l.
Via Vasto, 15

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3 S.R.L
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3 S R.L
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
L'ATENEO di Dario Pironti & C.
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1 S R.L.
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2 S R.L.
Via Merliani, 118
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA G
Piazza Cavour, 75

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA S.R L.
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C

◇ **CARPI**
LIBRERIA R & G. BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
LIBRERIA LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazza XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT TRIESTE S r.l
Via Romagna, 30

LAZIO

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
DE MIRANDA MARIA PIA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LIBRERIA IL TRITONE S R.L
Via Tritone, 61/A

◇ **SORA (Frosinone)**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS MARIA
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR" di MASSI ROSSANA e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA di M. SERENA BALDARO e C.
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA A LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI DECA S.r.l.
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart Liberazione, 100/A

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO S.R.L.
Via Mapelli, 4

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT.LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT.LE BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **TORINO**
CASA EDITRICE ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA CRISTINA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
VASCIAVEO ORGANIZZ. COMMERC
Via Gubbio, 14

◇ **MOLFETTA (Bari)**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F LLI DESSÌ DI MARIO
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA MARIO CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Via Roma, 137

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO MAURO
Via Vitt. Emanuele, 194

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA S.G C.
Via F Riso, 56

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
CICALA INGUAGGIATO G
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F FLACCOVIO
Piazza V E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE GIUSEPPE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI EDITRICE
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO DELLA G.P L.
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA già ETRURIA
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S. Pietro, 1

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI ANDREA
Via dei Mille, 13

◇ **PRATO**
LIBRERIA CARTOLERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
LIBRERIA LUNA di VERRI e BIBI
Via Gramsci, 41

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBR. PAVANELLO CARLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CANOVA SOCIETÀ CARTOLIBRERIA EDITRICE A R.L
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI BENITO
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I S.
Via Adigetto, 43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	**357.000**
- semestrale	L.	**195.500**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	**65.500**
- semestrale	L.	**46.000**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	**200.000**
- semestrale	L.	**109.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	**65.000**
- semestrale	L.	**45.500**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	**199.500**
- semestrale	L.	**108.500**
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	**687.000**
- semestrale	L.	**379.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami»*	L.	**2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**124.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**81.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	**1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	**1.500**
per ogni 96 pagine successive	L.	**1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	**4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**336.000**
Abbonamento semestrale	L.	**205.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 2 0 0 1 8 7 0 9 4 *

L. 5.600